



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIQPAI  
DGPEMAC

## **PROGRAMMA NAZIONALE FEAMPA 2021-2027**

# *Regolamento interno del Tavolo istituzionale*

19 Maggio 2023

## **Art. 1** **Adozione**

Il presente Regolamento interno è stato approvato dal Tavolo istituzionale tra l’Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, previsto nell’ambito dell’Accordo Multiregionale adottato ai sensi dell’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nella sua seduta costituente del 19 aprile 2023.

## **Art. 2** **Composizione**

Il Tavolo istituzionale tra l’Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi previsto nell’ambito dell’Accordo Multiregionale - di cui al decreto ministeriale prot. n. 23337 del 04/05/2023- è presieduto dal Direttore Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o, in sua assenza, dal Dirigente dell’Unità dirigenziale PEMAC IV (o suo delegato). Il Tavolo è composto dai seguenti membri con funzione deliberante:

- un Rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;
- un Rappresentante della Regione Abruzzo;
- un Rappresentante della Regione Basilicata;
- un Rappresentante della Regione Calabria;
- un Rappresentante della Regione Campania;
- un Rappresentante della Regione Emilia Romagna;
- un Rappresentante della Regione Friuli Venezia Giulia;
- un Rappresentante della Regione Lazio;
- un Rappresentante della Regione Liguria;
- un Rappresentante della Regione Lombardia;
- un Rappresentante della Regione Marche;
- un Rappresentante della Regione Molise;
- un Rappresentante della Regione Piemonte;
- un Rappresentante della Regione Puglia;
- un Rappresentante della Regione Sardegna;
- un Rappresentante della Regione Sicilia;
- un Rappresentante della Regione Toscana;
- un Rappresentante della Regione Umbria;
- un Rappresentante della Regione Veneto;
- un Rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano.
- un Rappresentante della Provincia autonoma di Trento.

Ciascuno dei componenti, in caso di impossibilità di partecipazione ai lavori, può essere sostituito dal membro supplente designato dall’Amministrazione rappresentata.

È consentita altresì la partecipazione al Tavolo Istituzionale di Rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura senza poteri di voto.

### **Art. 3 Funzioni**

Così come previsto nell'Accordo Multiregionale tra l'Amministrazione centrale e le Amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome, ad esclusione della Regione Valle d'Aosta, adottato ai sensi dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in data 19 aprile 2023, il Tavolo istituzionale esercita le seguenti funzioni:

- analisi preliminare delle tematiche da sottoporre all'esame del Comitato di Sorveglianza, con particolare riferimento ai documenti che necessitano di esplicita approvazione da parte del medesimo Comitato;
- condivisione dei documenti di indirizzo e attuazione uniforme del Programma Nazionale FEAMPA, quali, a titolo esemplificativo, schede tecniche di intervento, criteri di ammissibilità, linee guida in materia di spese ammissibili e di gestione delle irregolarità e frodi;
- concertazione di modalità e procedure per la comunicazione e il trattamento delle irregolarità;
- definizione delle modalità di redazione del Manuale delle procedure e dei controlli degli Organismi Intermedi sulla base del Manuale delle procedure e dei controlli adottato dall'Autorità di Gestione;
- analisi di tematiche/problematiche sorte nel corso dell'attuazione del Programma Nazionale FEAMPA e individuazione di proposte per la loro risoluzione;
- monitoraggio qualitativo e finanziario dello stato di avanzamento del Programma;
- analisi e approvazione delle modifiche da apportare ai piani finanziari di cui all'art. 1 dell'Accordo Multiregionale, nonché definizione delle relative tempistiche;
- elaborazione e relativa approvazione dei criteri di ammissibilità;
- proposta dei criteri di selezione;
- condivisione delle modalità di attivazione degli strumenti finanziari di cui alla Sezione II, Capo II, Titolo V, del Regolamento (UE) 2021/1060.

### **Art. 4 Convocazioni e riunioni**

Il Tavolo istituzionale si riunisce, a cadenza trimestrale o comunque ogni qualvolta si ritenga necessario, su convocazione del Presidente o anche su richiesta di almeno tre Organismi Intermedi e si intende validamente costituito se almeno la metà dei componenti partecipa ai lavori.

Qualora convocato in via d'urgenza, il Tavolo è comunque validamente costituito se almeno la metà dei componenti partecipa ai lavori.

Le riunioni si tengono presso gli uffici della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura o in altra sede indicata dal Presidente nell'atto della convocazione e possono svolgersi anche utilizzando strumenti di comunicazione a distanza, ove tecnicamente possibile e concordato con l'Autorità di Gestione, previo accertamento con strumenti idonei dell'identità e dei poteri dei soggetti che utilizzano i mezzi in questione.

## **Art. 5**

### **Ordine del giorno e documentazione**

La convocazione, l'ordine del giorno e la relativa eventuale documentazione sono trasmessi via posta elettronica, almeno dieci giorni lavorativi prima della riunione.

L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente.

In relazione alle proposte da approvare, i componenti del Tavolo istituzionale possono trasmettere, entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla data fissata per la riunione, eventuali osservazioni, della cui formulazione dovranno dare tempestiva notizia a tutti i componenti.

Entro il medesimo termine, i componenti del Tavolo istituzionale possono far richiesta debitamente motivata, via posta elettronica, di inserire ulteriori temi da discutere.

In caso di urgenza il Presidente può sottoporre all'attenzione del Tavolo istituzionale uno o più punti non inseriti all'ordine del giorno.

## **Art. 6**

### **Deliberazioni e approvazione dei documenti**

Le deliberazioni del Tavolo istituzionale si intendono validamente assunte sulla base dell'assenso espresso dalla maggioranza semplice dei componenti partecipanti ai lavori.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per le decisioni che riguardano variazioni dei piani finanziari delle amministrazioni regionali e provinciali che comportano la modifica del piano finanziario del PN è richiesta la maggioranza qualificata dei voti; per le decurtazioni dei piani finanziari è richiesta l'unanimità dei voti..

Con riferimento ad eventuali richieste e/o quesiti sottoposti alla valutazione del Tavolo Istituzionale, le decisioni dovranno essere adottate e comunicate entro i 10 giorni lavorativi successivi.

Le decisioni adottate sono vincolanti anche per i componenti assenti o dissenzienti. Il silenzio equivale al consenso.

L'Autorità di Gestione, in qualità di organismo responsabile per la gestione del Programma, ai sensi dell'art. 72 del Regolamento (UE) 2021/1060, ha facoltà di deliberare secondo gli indirizzi condivisi dalla maggioranza dei componenti, in coerenza con una sana e corretta gestione del Programma.

Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un membro, può rinviare la decisione su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o a quella successiva se nel corso della riunione è emersa l'esigenza di una modifica che necessita di un ulteriore approfondimento.

Al termine di ciascuna riunione, il Presidente riepiloga al Tavolo le decisioni assunte.

## **Art. 7**

### **Verbali**

I verbali del Tavolo istituzionale sono inviati, entro dieci giorni lavorativi dalla data dell'incontro, per posta elettronica, ai componenti. Ai fini dell'approvazione dei verbali il Presidente attiva la procedura di cui all'art. 8, ovvero procede inserendoli nell'ordine del giorno della seduta successiva.

Eventuali richieste di integrazioni o modifiche del verbale sono inoltrate per iscritto alla segreteria tecnica di cui all'art. 9.

## **Art. 8**

### **Consultazioni per iscritto**

In caso di necessità, il Presidente può trattare le questioni consultando i componenti del Tavolo istituzionale con procedura scritta. I componenti possono esprimere il loro parere per iscritto entro cinque giorni lavorativi dalla trasmissione dei documenti.

La proposta risulta accettata se, in applicazione del silenzio-assenso, entro il termine indicato non pervengano osservazioni scritte.

Qualora i componenti ravvisassero la necessità di formulare osservazioni, gli stessi dovranno trasmetterle tempestivamente a tutti i componenti del Tavolo.

Terminata la consultazione scritta, il Presidente informa i componenti del Tavolo istituzionale circa l'esito della consultazione.

## **Art. 9**

### **Segreteria del Tavolo istituzionale**

La predisposizione ed elaborazione della documentazione sottoposta alle decisioni del Tavolo istituzionale nonché tutti i compiti concernenti gli aspetti organizzativi dello stesso, vengono assicurati da una Segreteria tecnica.

Tale Segreteria tecnica risponde direttamente all'Autorità di gestione ed è composta da personale dell'Autorità di gestione.

La Segreteria tecnica del Tavolo istituzionale dispone del seguente indirizzo di posta elettronica a cui inviare la documentazione: [pemac4@masaf.gov.it](mailto:pemac4@masaf.gov.it).

## **Art. 10**

### **Compiti degli Organismi Intermedi ai fini del funzionamento del Tavolo istituzionale**

L'Autorità di Gestione può richiedere autonomamente agli Organismi Intermedi del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027 la documentazione necessaria per la predisposizione dei documenti per le riunioni del Tavolo istituzionale al fine di consentire la tempestiva organizzazione e diramazione della documentazione ai componenti del Tavolo istituzionale da parte della Segreteria.

L'Autorità di Gestione indica il termine ultimo per la trasmissione dei documenti stessi che non può essere, comunque, inferiore a dieci giorni lavorativi dall'invio della richiesta.

**Art. 11**  
**Disposizioni di chiusura**

In accordo con l'Autorità di Gestione, il Tavolo istituzionale può in qualsiasi momento apportare modifiche al presente Regolamento.